



CITTA' DI TORINO



**Convenzione per la concessione in uso temporaneo di n. 1 locale sito in Via
Stradella 192**

TRA

la **Circoscrizione 5 del Comune di Torino**, sita in Via Stradella 186 - Codice Fiscale 00514490010, in questo atto rappresentata dalla Dottor Umberto Magnoni, nato a Torino il 25 febbraio 1960, domiciliato per la carica in Torino, presso la Circoscrizione 5, il quale sottoscrive il presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di Dirigente d'Area Circoscrizionale della Circoscrizione Amministrativa 5

E

L' **Associazione di Volontariato "GILO CARE ONLUS"**, con sede legale in Torino, Via Cibrario 7, Partita IVA/Codice Fiscale 97799040015, qui rappresentata dal proprio Presidente Signora Margherita VITELLI, nata a Torino 3 ottobre 1958 e residente in Torino, Via Mazzini 47.

PREMESSO

che con deliberazione della Giunta Circoscrizionale n. mecc.....del.....esecutiva dal.....si concede il locale in oggetto, a titolo gratuito ai sensi dell'art. 5 lettera B) punto 3 del Regolamento Comunale di concessioni locali n. 186 di cui sono fatte salve le condizioni dei punti A1, A2, A4 e A5 del medesimo articolo e in armonia con l'art. 8 del vigente Regolamento Circoscrizionale in materia (mecc. 2011 - 01244/088);

L'Associazione di Volontariato "GILO CARE ONLUS", (di seguito denominata Concessionario) intende usare il locale per svolgervi, a titolo gratuito per i destinatari, attività di sportello di "Orientamento per caregiver familiari di persone non autosufficienti", rivolto ai familiari di persone non autosufficienti, disabili o gravemente ammalate, supportandoli nel loro compito di cura, al fine di sviluppare capacità e qualità utili per affrontare le situazioni di difficoltà nei singoli ambiti di vita, combattere la solitudine e l'isolamento sociale, sensibilizzare l'opinione pubblica rispetto alle problematiche che la disabilità genera anche nella quotidianità della vita familiare. L'attività è svolta dagli associati, loro stessi caregiver, che, dopo idonea formazione, hanno deciso di mettere la propria esperienza al servizio di chi si trova in situazione analoga

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Oggetto del contratto

E' oggetto della concessione n. 1 locale, di mq 31,88, ubicato al piano terra del Centro civico sito in Via Stradella 192, come contrassegnato nell'allegata planimetria (all. 1).

Il locale è concesso esclusivamente nelle ore e nel giorno previsto per lo svolgimento delle attività.

L'uso del locale non potrà essere concesso a terzi neanche temporaneamente.

Art. 2 – Durata

La concessione avrà durata, a partire dalla data di esecutività delle delibera della Giunta Circostrizionale di cui la presente convenzione costituisce parte integrante e fino al 31 luglio 2018.

Il suddetto locale sarà utilizzato il mercoledì, a settimane alterne, dalle ore 15,30 alle ore 17,30.

Alla scadenza il locale deve essere riconsegnato nello stato di fatto in cui si trovava al momento della consegna.

Non è prevista automaticità di rinnovo.

Art. 3 – Utilizzo

Il locale è assegnato, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, per le attività come da progetto e deve essere utilizzato nel rispetto della normativa vigente.

Il locale non è destinato agli spettacoli.

In caso di uso difforme, la concessione potrà essere revocata ed il locale dovrà essere restituito alla Circostrizione, previa contestazione scritta e controdeduzioni del Concessionario.

Art. 4 - Obblighi del Concessionario

Il Concessionario dovrà garantire:

- a. che nel locale concesso si svolgeranno esclusivamente le attività proposte;
- b. che non assegnerà ad altri soggetti anche parzialmente il locale avuto in concessione;
- c. che non verrà smerciato alcun tipo di bevanda o di altro genere alimentare;
- d. che non verrà arrecato in alcun modo disturbo alle attività della Circostrizione e che verrà permesso a chiunque sia interessato alle attività l'accesso ai locali durante il periodo di utilizzo richiesto;
- e. che non duplicherà le chiavi ricevute in consegna;
- f. che sotto la propria responsabilità si impegna a far rispettare le limitazioni circa il numero massimo di persone che il locale può ospitare secondo le vigenti disposizioni in materia di sicurezza D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.; le uscite di sicurezza devono essere mantenute aperte e libere;

- g. che sotto la propria responsabilità verrà custodito il locale, gli arredi e le attrezzature eventualmente avute in uso e che nel locale si svolgeranno esclusivamente attività per cui non è richiesta verifica tecnica preventiva della Commissione Provinciale Vigilanza (come previsto dall'art. 80 T.U.L.P.S.).

Il Concessionario garantisce che i partecipanti inseriti nelle attività siano coperti da assicurazioni contro infortuni e malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi. Il Concessionario è inoltre obbligato alla stipula di idonea polizza assicurativa contro i rischi comunque derivanti dall'attività svolta presso il locale ed è in ogni caso reso edotto che, in difetto, esso potrà essere tenuto, nel caso di verifica di danni a cose e persone, a risponderne a valere sul proprio patrimonio, esonerando la Circoscrizione da ogni e qualsiasi responsabilità per i danni stessi.

Per quanto concerne la gestione delle emergenze e della sicurezza, il Concessionario si assume l'obbligo di presentare per iscritto alla Circoscrizione 5, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione della presente convenzione, il nominativo del Responsabile della Sicurezza. E' inoltre necessario, ai sensi di legge, che il Concessionario nomini una persona addetta alle emergenze e che ne assicuri la presenza nei locali oggetto di concessione durante lo svolgimento delle attività nei giorni e negli orari previsti.

Il Concessionario deve farsi carico del materiale occorrente di pronto soccorso da utilizzare in caso di necessità.

La Circoscrizione non risponderà delle cose eventualmente lasciate nel locale e/o negli spazi esterni, né degli oggetti o delle opere esposte in occasione di mostre, manifestazioni o esposizioni.

In caso di sottrazione di beni mobili in dotazione al locale concesso, il Concessionario sarà tenuto a risarcire la Città corrispondendo il valore dei beni in luogo della loro restituzione e subentrando così nelle ragioni della Città contro i sottrattori, presentando altresì immediata denuncia alle competenti autorità e rilasciando copia della stessa alla Circoscrizione. In presenza di danni provocati da vandalismo, incuria, ecc. comunque riconducibili all'onere di sorveglianza del locale negli orari previsti dalle attività, si applicheranno le norme previste all'articolo 12 del Regolamento per la concessione dei locali Circoscrizionali, fermo restando l'obbligo del risarcimento dei danni. Se l'attrezzatura o l'arredo si deteriorano per il solo effetto dell'uso per cui è stato consegnato e senza colpa del Concessionario, questi non risponderà del deterioramento.

Il Concessionario, al termine del servizio in oggetto, si impegna a restituire il locale, nello stato di fatto in cui è stato consegnato; si impegna inoltre a tenere la Città di Torino indenne da molestie o pretese da parte di terzi e di rispondere di qualsiasi pregiudizio o danno possa derivare a questi ultimi per effetto dell'uso del locale; al fine di evitare l'insorgere di eventuali inconvenienti è fatto in ogni caso divieto di detenere nel locale materiali costituenti pregiudizio per l'incolumità delle persone e/o danno alle cose.

Il Concessionario garantisce che sarà osservata la Legge n. 3 del 16 gennaio 2003 che dispone il divieto di fumo in tutti i locali pubblici chiusi.

Al fine di garantire le condizioni minime di sicurezza del locale concesso, l'ente utilizzatore si impegna a rispettare e a far rispettare le seguenti disposizioni:

- non modificare e/o manomettere gli impianti con particolare riferimento all'impianto elettrico;
- non modificare i dispositivi di sicurezza previsti;
- non depositare materiali o arredi a copertura dei mezzi di estinzione sia fissi sia mobili;
- non detenere nel locale liquidi e gas infiammabili;
- non detenere fonti di innesco (fornelli, stufe elettriche, ecc. di proprietà privata);
- non introdurre oggetti di vetro e di metallo;
- non introdurre animali di qualsiasi specie:

Al termine delle attività il locale deve essere messo in sicurezza e, ove possibile, spegnere gli impianti elettrici.

Il Concessionario, entro 10 giorni dalla data di scadenza della concessione, dovrà presentare all'Ufficio Patrimonio Immobili della Circoscrizione una dettagliata relazione sull'attività svolta a firma del Presidente e/o Legale Rappresentante.

Il Concessionario dovrà altresì riconsegnare le chiavi del locale all'Ufficio preposto entro 5 giorni dalla data di scadenza della concessione.

Il Concessionario è inoltre tenuto a sottoscrivere e ad osservare scrupolosamente quanto indicato nelle: "**Norme di comportamento da adottare in situazione di emergenza**" e nelle "**Prescrizioni di esercizio**", documento allegato alla presente convenzione (all. 2).

Art. 5- Utenze ed oneri accessori

Non sono dovute dal Concessionario le spese relative al consumo elettrico, idrico e del riscaldamento, in quanto si tratta di concessione disciplinata dal Regolamento per la concessione di locali comunali da parte delle circoscrizioni (n. 186), in relazione alla quale la Giunta Circoscrizionale intende attribuire carattere di gratuità, in quanto contributi in servizi, anche in considerazione dell'importanza delle attività svolte e del fatto che dette attività si svolgono in orari di apertura del Centro civico e senza aggravio di costi per la Circoscrizione.

I dati delle utenze a servizio dei locali di cui alla presente concessione sono i seguenti:

Utenza elettrica: POD IT020E00650195;

Utenza idrica: N. contatore 99380338 – cod. utente 0010129912;

Riscaldamento: CE-0719-B-ITC01

Art. 6 – Manutenzione ordinaria e straordinaria

La manutenzione ordinaria e la pulizia ordinaria del locale e delle aree comuni compreso il servizio igienico sono ricomprese tra quelle già normalmente svolte presso il Centro civico circoscrizionale; è compito del Concessionario garantire il mantenimento della pulizia e del decoro degli spazi ed esso

assegnati. Il Concessionario provvede inoltre alla salvaguardia degli arredi e delle attrezzature di proprietà della Circoscrizione eventualmente ottenuti in consegna per l'esercizio delle attività.

La manutenzione straordinaria rimane in capo alla Città.

Art. 7 – Controlli

La presente convenzione è soggetta a controllo da parte della Circoscrizione e della Città.

Al fine di garantire che l'utilizzo degli spazi dati in assegnazione sia conforme agli obiettivi ed alle finalità indicate nella presente assegnazione, indicati nel Regolamento d'uso dei Locali di Proprietà Civica assegnati alla Circoscrizione, gli Uffici Circoscrizionali attiveranno puntuali controlli:

- sul corretto utilizzo dei locali e degli spazi assegnati,
- sull'effettivo utilizzo degli spazi avuti in assegnazione,
- sulla corrispondenza dei soggetti effettivi fruitori degli spazi assegnati con quelli indicati nella presente assegnazione;

qualora si rilevassero irregolarità nell'utilizzo degli spazi circoscrizionali o nel rispetto delle prescrizioni contenute nella presente assegnazione, la Circoscrizione inviterà formalmente l'assegnatario all'osservanza puntuale dell'assegnazione stessa; qualora tale invito rimanga senza effetto, l'assegnazione sarà revocata.

I controlli potranno essere effettuati da personale della Circoscrizione e/o da altro personale della Città; i soggetti abilitati avranno libero accesso all'immobile senza alcun preavviso per verificare la corretta conduzione dei locali e la realizzazione dei progetti presentati.

Art. 8. Sospensione - Revoca

La concessione dei locali potrà inoltre essere sospesa o revocata qualora il Concessionario non svolga le attività proposte o sia incorso in gravi violazioni relativamente a quanto previsto dagli art. 4 e 5.

Il provvedimento di sospensione o di revoca verrà comunicato dall'Amministrazione con un preavviso di almeno tre giorni. Il provvedimento ha comunque efficacia immediata in presenza di situazioni imprevedibili ed urgenti.

Art. 9 – Sanzioni

L'inosservanza di quanto previsto nella presente convenzione verrà sanzionata ai sensi dell'art. 7 del Regolamento Comunale n. 186.

Art. 10 – Controversie

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti è competente il Foro di Torino.

Art. 11 - Registrazione del contratto

Il presente contratto è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 8 c. 1 L. 266/91 e s.m.i.

Torino,

Il Funzionario Responsabile del Procedimento
Patrizia LAZZI

Il Dirigente d'Area Circoscrizione 5
Dottor Umberto MAGNONI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 C.C. il sottoscritto dichiara di accettare esplicitamente quanto contenuto in ciascuno degli articoli di cui al presente atto.

Il Presidente della Associazione di Volontariato "GILO CARE ONLUS"
Margherita VITELLI

